



**REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI
E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI
IN CAMPO SOCIALE
ED EDUCATIVO**

Approvato con delibera
C. C. n. 4 del 28.03.2017

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
PARTE PRIMA.....	4
PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Finalità.....	4
Art. 3 - Finalità dei servizi sociali ed educativi.....	4
Art. 4 - La rete dell’unità di offerta.....	5
Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi.....	5
Art. 6 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato. Priorità e lista d’attesa.....	5
PARTE SECONDA.....	7
L’ACCESSO AI SERVIZI.....	7
Art. 7 - L’accesso alla rete dei servizi.....	7
Art. 8 - Servizio sociale professionale.....	7
Art. 9 - Attivazione su domanda.....	7
Art. 10 - Attivazione d’ufficio.....	8
Art. 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno.....	8
Art. 12 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici.....	9
Art. 13 - Progetto sociale e contratto sociale.....	9
Art. 14 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	10
Art. 15 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria.....	10
Art. 16 - Cessazione presa in carico.....	10
Art. 17 - Forme di tutela.....	10
Art. 18 - Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 19 - Rapporto con il cittadino e accesso agli atti.....	11
PARTE TERZA.....	12
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ISEE.....	12
Art. 20 – Ambito di applicazione dell’ISEE.....	12
Art. 21 – Ambito di applicazione comunale dell’ISEE.....	12
PARTE QUARTA.....	14
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA.....	14
Art. 22 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino.....	14
PARTE QUINTA.....	16

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA.....	16
Art. 23 - Interventi di sostegno economico.....	16
Art. 24 – Tipologie degli interventi di Assistenza economica.....	17
Art. 25 - Modalità di erogazione.....	18
Art. 26 – Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica.....	18
Art. 27 - Lista di attesa.....	19
Art. 28 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti.....	19
Art. 29 - Azione di rivalsa.....	19
PARTE SESTA.....	20
INTERVENTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI.....	20
Art. 30 - Ambito di intervento.....	20
Art. 31 – Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni.....	20
Art. 32 – Incontri protetti.....	21
Art. 33 – Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell’Autorità Giudiziaria	22
Art. 34 – Servizio di assistenza domiciliare educativa.....	22
Art. 35 – Servizio di assistenza educativa scolastica.....	23
Art. 36 - Servizio di refezione scolastica.....	23
Art. 37 - Servizio di trasporto scolastico.....	23
Art. 38 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici.....	24
Art. 39- Servizi ricreativi diurni.....	24
PARTE SETTIMA.....	25
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI.....	25
Art. 40 - Ambito di intervento.....	25
Art. 41 – Servizio di Assistenza domiciliare anziani e/o disabili.....	25
Art. 42 - Servizio pasti al domicilio.....	28
Art. 43 - Servizio di telesoccorso.....	29
Art. 44 - Trasporto extraurbano per persone disabili a scuole, centri riabilitativi, in obbligo formativo.....	29
Art. 45 - Trasporto urbano ed extraurbano per persone disabili adulte.....	29
Art. 46 - Centro diurno per anziani “La sosta”.....	30
Art. 47 - Servizi diurni per persone con disabilità.....	30
Art. 48 - Centro di Formazione Professionale Polivalente (CFPP).....	31
Art. 49- Compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità.....	31
PARTE OTTAVA.....	32
INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA’.....	32
DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI.....	32

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

Art. 50 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane.....	32
Art. 51 - Campo di intervento.....	32
Art. 52 - Caratteristiche dell'intervento.....	32
Art. 53 - Il contratto per l'inserimento residenziale.....	33
Art. 54 - Contribuzione comunale.....	33
Art. 55 - Valutazione della capacità economica della persona.....	33
Art. 56 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso.....	33
Art. 57 - Aggiornamento annuale.....	34
Art. 58 - Intervento comunale prioritario.....	34
Art. 59 - Recupero intervento comunale.....	34
Art. 60 - Contributo in deroga.....	34
Art. 61 - Interventi urgenti.....	35
PARTE NONA.....	36
DISPOSIZIONI FINALI.....	36
Art. 62 – Abrogazioni.....	36
Art. 63- Regolamentazione di altri servizi.....	36
Art. 64 – Pubblicità.....	36
Art. 65 - Entrata in vigore.....	36
ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE.....	37
ALLEGATO B – PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCESSO RSA – RSD.....	38

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012
- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona triennio 2015/2017
- Regolamento Comunale quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE e relative Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli
- Deliberazione n. X/3210 del 26.02.2015 Giunta Regione Lombardia
- Legge Regione Lombardia 11.08.2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

- Legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali ed educativi del Comune di Dervio.

Per servizi sociali ed educativi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali ed educativi sulla base dei propri bisogni e di quelli degli Ambiti Distrettuali.

Art. 2 - Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, educazione e di protezione sociale.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita e prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale,
- devianza,
- dispersione scolastica,
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art. 3 - Finalità dei servizi sociali ed educativi

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali ed educativi in forte sinergia con le disposizioni contenute nella programmazione sociale del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale e del Distretto.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale, educativo e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione e ai soggetti disabili;
- favorire la fruizione dei servizi scolastici ed educativi da parte di minori in particolare quelli che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, economico, fisico;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili e/o disabili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4 - La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Il Comune, di concerto con gli Ambiti distrettuali, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità, oppure in risposta ai bisogni di conciliazione lavoro-famiglia.

Art. 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono agli interventi e servizi del Comune e alle rete delle unità d'offerta sociali, educative e socio sanitarie:

- a) i residenti nel Comune di Dervio;
- b) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi della normativa vigente (Dlgs 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i.), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune di Dervio

Per le persone temporaneamente presenti nel Comune di Dervio si attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicandoli preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 6 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato. Priorità e lista d'attesa

In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 si accede alle prestazioni su domanda o per attivazione d'ufficio e in emergenza per pronto intervento assistenziale.

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete degli interventi e delle unità di offerta sociali nel Comune di Dervio le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Il Comune di Dervio pone particolare attenzione, inoltre, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico;
- b) nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- c) nuclei familiari con soggetti disabili.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)/l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza e disabilità;
- b) patologie sanitarie invalidanti;
- c) dipendenza;
- d) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza della maternità, dell'infanzia, della minore età.

Qualora il Servizio sociale del Comune non sia in grado, per ragioni contingenti legate all'indisponibilità di adeguate risorse economiche in bilancio (ivi compreso il Fondo di riserva), di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa secondo i seguenti criteri:

- assenza di rete familiare e amicale;
- famiglie mono-genitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente elenco saranno specificati ed eventualmente integrati da altri indicatori nelle parti relative ai singoli servizi descritti nel presente regolamento.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Nei casi di interventi ritenuti indifferibili ed urgenti il servizio, con provvedimento motivato, potrà essere comunque attivato in deroga alla graduatoria, come definita nell'Allegato A – Criteri di valutazione del bisogno sociale.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7 - L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Dervio realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari;
- orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alle vigenti norme:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Servizio sociale professionale

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica e professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- segretariato sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita;
- promozione e attivazione della comunità locale, finalizzata a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona;
- accompagnamento all'attivazione della domanda di cui all'Art. 9;
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto anche con il coinvolgimento di altre figure professionali.

Il cittadino può accedere al servizio sociale del Comune di Dervio sia su appuntamento che durante l'orario di apertura al pubblico.

Art. 9 - Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi comunali avviene tramite presentazione di specifica domanda compilata su apposito modello da parte del soggetto interessato o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

La domanda, debitamente sottoscritta, è acquisita dal Comune di Dervio attraverso l'Ufficio Protocollo.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento o informazione ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda per chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. Parimenti la domanda può essere integrata da parte dell'interessato con tutte le notizie, i dati e la documentazione che lo stesso ritenga utili ai fini della valutazione della propria richiesta.

Nelle successive parti del regolamento vengono specificati, per ciascuna tipologia di intervento e/o prestazione sociale, i requisiti di accesso e l'eventuale documentazione che l'interessato o chi ne fa le veci è tenuto a presentare a corredo dell'istanza.

Art. 10 - Attivazione d'ufficio

Il Servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) segnalazioni da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzate a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione privi di rete parentale.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni purché non in forma anonima.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di assistenza informale;
- b) la situazione familiare in particolare la presenza di familiari giuridicamente tenuti agli alimenti in favore dell'interessato;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

1

“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità al regolamento quadro per l'applicazione dell'ISEE.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Il Servizio sociale informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 3 lett. b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7, comma 1 lett. e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali:

a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi sociali, il Comune di Dervio, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di cui trattasi deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Il procedimento amministrativo e la modulistica relativa al presente adempimento saranno formalizzati con successivo atto del Responsabile del Servizio.

Art. 13 - Progetto sociale e contratto sociale

Per "*progetto sociale*" si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, nella figura dell'Assistente Sociale, definisce obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

-
- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare, attorno al bisogno, sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, l'Assistente Sociale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato "*contratto sociale*", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del contratto sociale viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- gli obiettivi del programma;
- le risorse professionali e sociali attivate;
- gli interventi previsti;
- la durata;
- gli strumenti di valutazione;
- le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
- i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio sociale comunale e dell'interessato, o suo delegato, condizione imprescindibile all'avvio delle attività previste dal progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di diniego lo stesso sarà opportunamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

L'adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, se completa di tutta la documentazione richiesta, avrà la durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Art. 14 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato.

Art. 15 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale di carattere sociosanitario, il Servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e dei servizi specialistici territoriali, ne recepisce gli esiti secondo le intese esistenti con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) o l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), tutto ciò alla luce di quanto previsto da accordi territoriali e da intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Anche nel caso di necessità di condivisione di informazioni, il Servizio sociale può chiedere ai servizi specialistici elementi necessari per il completamento della valutazione.

In questo caso il termine per la valutazione appropriata del bisogno richiederà un'estensione del tempo d'istruttoria che comunque non dovrà eccedere, di norma, i 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Art. 16 - Cessazione presa in carico

Il Servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto/contratto sociale;
- trasferimento della residenza.

Art. 17 - Forme di tutela

Al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso alle prestazioni, le persone richiedenti sono informate circa gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali.

Le modalità di attivazione delle forme di tutela (la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni,...) verranno adottate con successivo atto Responsabile del Servizio.

In ogni caso il Servizio sociale verificherà il contenuto della segnalazione o del reclamo e provvederà di conseguenza dando conoscenza all'interessato dell'esito della segnalazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Il Servizio sociale del Comune di Dervio utilizza i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per i fini strettamente necessari alla definizione dell'intervento, nei termini e con le modalità previste dall'apposito "Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)" del Comune di Dervio nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Le modalità per il trattamento dati e la modulistica per il consenso da parte degli interessati verranno adottate con successivo atto di Responsabile del Servizio.

Art. 19 - Rapporto con il cittadino e accesso agli atti

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento comunale.

Le modalità di accesso agli atti e la relativa modulistica, ove non già adottate con altro regolamento specifico dell'ente, verranno approvate con successivo atto del Responsabile del Servizio.

PARTE TERZA

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Art. 20 – Ambito di applicazione dell'ISEE

Facendo riferimento alle linee guida determinate da Regione Lombardia (delibera Giunta Regionale n. X/3210 del 26/02/2015) per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia, la disciplina dell'ISEE si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto), per le agevolazioni del trasporto scolastico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ...);
- servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...);
- servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità, CSE, SFA, ...);
- erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI, CAH, ...);
- erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione;
- servizio assistenza domiciliare minori;
- servizio assistenza domiciliare anziani;
- comunità educative;
- asili nido, micro-nido, centro prima infanzia e nido famiglia;
- servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- scuole dell'infanzia;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;
- contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari, ...).

Art. 21 – Ambito di applicazione comunale dell'ISEE

- Facendo riferimento all'art. 1 del Regolamento quadro di recepimento della disciplina dell'ISEE (DPCM 5/12/2013 n. 159) e s.m.i., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ questo Comune ha attivato i seguenti interventi/servizi:
- contributi economici
- servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità, CSE, SFA, ...);
- erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI, CAH, ...);
- servizio assistenza domiciliare minori;
- asili nido, micro-nido, centro prima infanzia e nido famiglia;
- scuole dell'infanzia;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- servizio assistenza domiciliare anziani;
- telesoccorso;
- pasti al domicilio.

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 22 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi, da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato DPCM 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale può provvedere annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del “Regolamento quadro comunale di recepimento della disciplina del nuovo ISEE e linee guida sulla modalità di esecuzione dei controlli” e degli equilibri di bilancio, a definire:

- il costo del servizio;
- la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- la quota minima di contribuzione posta a carico del cittadino;
- l'eventuale esenzione.

La Giunta Comunale stabilisce anche:

- l'ISEE finale,
- la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione,
 - oppure
 - secondo il metodo della progressione lineare.

Inoltre per alcuni servizi a domanda individuale (es. asilo nido, refezione scolastica, ecc.) possono essere previste differenziazioni dei costi tra i cittadini residenti e non residenti.

La contribuzione deve garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e valida motivazione, il servizio sociale può proporre una riduzione parziale o totale della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del Responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Tale riduzione parziale o totale costituisce, di fatto, intervento di assistenza economica di cui alla parte quinta del presente regolamento.

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale, gli interventi e/o prestazioni sociali vengono comunque attivati, con riserva di avviare il procedimento per la contribuzione.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Con successivo atto di Responsabile del Servizio verranno individuate modalità di attivazione dei servizi, anche in caso di momentanea indisponibilità dell'ISEE del cittadino, sia perché in fase di elaborazione, sia perché ancora da richiedere qualora si tratti di interventi con carattere di urgenza.

La compartecipazione alla spesa del cittadino viene definita secondo due metodi di calcolo a seconda dei servizi:

1) per metodo fasce differenziate:

VALORE ISEE	COMPARTICIPAZIONE
da € 0 a € 5.500,00	15%
Da 5.501,00 a 8.500,00	30%
Da 8.501,00 a 12.000,00	50%
Da 12.001,00 a 15.499,00	75%
oltre € 15.500,00	100%

2) per metodo progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{isee nucleo familiare} - \text{isee minimo}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{isee massimo} - \text{isee minimo})} + \text{tariffa minima}$$

La Giunta Comunale definisce le fasce ISEE e le relative quote di compartecipazione, come pure le eventuali ulteriori agevolazioni.

PARTE QUINTA

INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Art. 23 - Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a rimuovere le cause che determinano grave disagio economico, sociale e rischio di emarginazione.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, propri e del proprio nucleo familiare, condurre un'esistenza dignitosa, nonché favorire, laddove possibile, la permanenza dell'interessato nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica:

- i residenti nel territorio comunale;
- i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 13 e 14)² che siano in condizioni di comprovato disagio economico derivante da mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari di vita del nucleo familiare.

Per l'accesso alle prestazioni di natura economica di cui al presente articolo viene individuato un indice economico di bisogno. Il Comune di Dervio assume quale indice di bisogno il valore ISEE ordinario di € 5.500,00, con priorità di accesso a favore di quei soggetti inabili al lavoro (incollocabili al lavoro e per i quali non sia proponibile un progetto lavorativo) e che siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

I richiedenti con ISEE ordinario inferiore o uguale a € 5.500,00 possono accedere alla valutazione da parte del servizio competente.

² L.R. n.1/2000

ART. 4 c.13: I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.

ART.4 c. 14: Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n.40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- abbiano un ISEE ordinario superiore a € 5.500,00;
- si rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- non presentino la documentazione richiesta;
- in presenza di soggetti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano o possano garantire il minimo vitale.

L'importo del contributo, comunque, non dovrà essere superiore all'importo risultante dal rapporto tra il valore dell'Assegno Sociale INPS e il valore della scala di equivalenza ISEE che si riferisce ai componenti del nucleo familiare.

L'entità del contributo assegnabile dovrà tenere conto delle agevolazioni di cui il soggetto beneficia o potrà beneficiare attraverso l'applicazione di normative nazionali, regionali, nonché da contributi che potrebbero derivare dal Comune e dalle Associazioni di volontariato e/o altri Enti.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare o della capacità del soggetto e della sua famiglia a produrre un reddito sufficiente al proprio mantenimento.

L'importo erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per far fronte all'esigenza per cui viene presentata domanda, pertanto dovrà poi essere consegnata ai servizi sociali la documentazione attestante l'effettivo pagamento.

Art. 24 – Tipologie degli interventi di Assistenza economica

Alla base dell'erogazione di qualunque intervento di assistenza economica vi sono il Progetto e il Contratto sociale predisposti dall'Assistente Sociale e condivisi dall'interessato.

Il progetto sociale è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia, anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

Il progetto sociale deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità), sia a partire da richieste avanzate dall'interessato che da proposte del servizio.

L'attivazione di interventi economici finalizzati per i soggetti di età lavorativa non occupati e abili al lavoro, sono subordinati all'accettazione di eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

Gli interventi di sostegno economico possono assumere le seguenti forme:

1. finalizzati,
2. anticipazioni,
3. agevolazioni tariffarie.

1. Finalizzati

Consiste nell'assegnazione di un contributo economico a favore di soggetti in stato bisogno, destinato al pagamento di spese quali ad esempio spese per utenze e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, etc.), spese per acquisto generi di prima necessità (canoni di affitto, farmaci, etc.), rette a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa dipendenti o presso ristoranti convenzionati, rette asilo, trasporti, etc.), pagamento di tasse comunali (rifiuti,

acquedotto, etc.), quote di contribuzione dovute al Comune per le prestazioni sociali. Tali spese devono essere divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili

2. Anticipazioni

Al fine di superare il più possibile soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee, l'Amministrazione Comunale può intervenire con anticipazioni invece che con contributi, nel rispetto dei criteri di ammissibilità del presente Regolamento. In particolare tale strumento potrà essere utilizzato per situazioni con carico assistenziale molto oneroso. Il beneficiario, per usufruire delle anticipazioni, dovrà presentare dichiarazione circa le modalità di restituzione della somma anticipata.

3. Agevolazioni tariffarie

Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari, potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.

Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali.

Art. 25 - Modalità di erogazione

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi comunali.

Art. 26 – Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:

- dichiarazione ISEE ordinario o ISEE corrente di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159 del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- redditi (si intendono sia i trattamenti economici soggetti ad IRPEF che quelli esclusi);
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- ultimo estratto conto bancario;
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicitativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempe-

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

stivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

L'erogazione del contributo sarà successiva all'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 27 - Lista di attesa

Qualora il Servizio sociale del Comune abbia esaurito le disponibilità in Bilancio e, pertanto, non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

Indicatori	Valore
Interventi indifferibili e urgenti per rischio sociale elevato	30
Famiglie monogenitoriali	10
Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici e/o materiali da chiunque erogati	10
Primo accesso ai servizi	10
Accesso successivo al primo, con valutazione di disagio incolpevole	5
Presenza nel nucleo di persone non autosufficienti	10
Famiglie che stanno sostenendo un elevato carico assistenziale da molto tempo	10
Situazione di effettiva precarietà economica, valore ISEE:	
fino a € 1.000,00	5
da € 1.001,00 a € 3.000,00	4
da € 3.001,00 a € 4.500,00	3
da € 4.501,00 a € 6.000,00	2
da € 6.001,00 a € 7.500,00	1
oltre € 7.500,00	0
Presenza nel nucleo di minori	
anni 0-6	10
anni 7-14	7
anni 15-18	5
Assenza di rete familiare ed amicale	5

Art. 28 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c., previo consenso del richiedente sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

Art. 29 - Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 316 ter e 640 bis del Codice Penale.

PARTE SESTA

INTERVENTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI

Art. 30 - Ambito di intervento

Nell'ambito degli interventi rivolti ai minori e alla famiglia il Comune di Dervio eroga i seguenti servizi, in forma diretta o tramite apposite convenzioni:

- Servizio Tutela Minori, che comprende tutti gli interventi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario e Procura della Repubblica);
- Servizio Penale Minori, che include tutte le attività e gli interventi da mettere in atto quando un minore viene denunciato per reati eventualmente commessi;
- Servizio Assistenza domiciliare minori e Assistenza educativa scolastica, che si rendono necessari a sostegno del progetto educativo a favore di minori con disagio o rischio di emarginazione o disabilità;
- Servizi per la prima infanzia, Asilo Nido, Centro Prima Infanzia, quali servizi sociali ed educativi, a domanda individuale, che perseguono la finalità di supportare la famiglia nella conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura, e offrire ambiti educativi e di crescita per bambini dai 3 mesi ai 3 anni;
- Servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico;
- Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici;
- Servizi ricreativi diurni.

I servizi del precedente capoverso possono anche essere erogati tramite conferimento ad altri Enti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della L. 328/2000.

Art. 31 – Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni

L'inserimento di un minore in comunità può essere disposto:

- con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni);
- con provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

In ogni caso l'inserimento in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

I destinatari di questo provvedimento possono essere:

- minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- minori in stato di disadattamento, devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

- minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- minori collocati con un genitore;
- minori in altre situazioni di pregiudizio.

L'inserimento del minore in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che preveda i seguenti obiettivi:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

In situazioni particolari, la permanenza del minore in comunità può essere protratta sino alla maggiore età così come, in ragione di eventi particolari quali la frequenza dell'ultimo anno di scuola superiore, l'estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, l'impossibilità di rientro in famiglia ecc.. può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla definizione di un progetto personalizzato, da realizzarsi entro tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 32 – Incontri protetti

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e, nel contempo, verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali facilitando e sostenendo la relazione minori/genitori.

Tali incontri perseguono, infatti, la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli obiettivi degli incontri consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che

comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'assistente sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Il servizio è attivabile anche dal Servizio sociale su richiesta di entrambi i genitori, in questo caso il costo del servizio è a carico dei genitori, solo in presenza di un ISEE superiore a € 15.500,00, e il costo del servizio sarà pari a 10 euro all'ora.

Art. 33 – Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

Il Comune promuove il diritto, di ogni minore, di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano le misure alternative previste dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;

recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.

I destinatari degli interventi sono i minori con gravi difficoltà personali/familiari, carenze socio culturali, relazionali, a rischio di dispersione scolastica.

L'Assistente Sociale deve predisporre, dopo opportuna verifica della sostenibilità della spesa, un progetto quadro di inserimento che dovrà essere condiviso con la famiglia e i servizi specialistici territoriali.

Lo stesso dovrà essere monitorato e verificato a scadenze periodiche.

L'inserimento in struttura prevede la compartecipazione al costo del servizio – nella misura minima del 15% e massima del 50% - da parte degli esercenti la potestà genitoriale, qualora presentino un ISEE ordinario superiore a € 20.000,00. La quota effettiva sarà calcolata con il metodo della progressione lineare, considerando come ISEE finale € 67.000,00.

Art. 34 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

L'assistenza domiciliare ai minori (ADM) nell'ambito familiare si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'art. 22), comma 2 lett. c) della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Finalità del servizio è il lavoro con il nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- α) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- β) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- χ) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- δ) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- ε) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

In base al progetto sociale ed educativo il servizio può essere svolto anche con gruppi omogenei di minori e al di fuori del proprio domicilio.

L'Assistenza educativa domiciliare viene erogata gratuitamente alle famiglie.

Art. 35 - Servizio di assistenza educativa scolastica

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES) è un servizio educativo rivolto ad alunni con disabilità accertata che frequentano le scuole dell'infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, la cui finalità è favorire il processo di inclusione previsto nel percorso formativo e scolastico.

L'AES rappresenta un supporto al processo educativo e di inclusione degli alunni, con attenzione al processo relazionale.

Il mandato del servizio di AES si attua attraverso le seguenti azioni:

- a. accogliere e valutare le richieste provenienti dal territorio (scuola, famiglia, servizi);
- b. verificare ed attivare le risorse nei limiti disponibili;
- c. partecipare alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno insieme alla Scuola e alla famiglia;
- d. attuare e monitorare il Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, al fine di contribuire all'accrescimento delle autonomie personali, delle competenze scolastiche e delle abilità sociali;
- e. permettere all'alunno di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, capacità o limiti in relazione al processo di apprendimento, all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale;
- f. sostenere l'alunno nel riconoscimento della propria identità di ruolo all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale.

L'Assistenza educativa scolastica per gli alunni certificati, non prevede compartecipazione da parte delle famiglie.

Art. 36 - Servizio di refezione scolastica

Il Comune fornisce il servizio di refezione scolastica, a domanda individuale, a disposizione degli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali presenti sul territorio comunale compatibilmente alla capienza dei posti autorizzati per ogni punto di distribuzione e somministrazione.

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze, scelta religiosa, scelta etica.

Stante le finalità educative e di integrazione, la frequenza al servizio non può essere saltuaria, ma deve intendersi come continuata ed estesa a tutti i giorni di rientro previsti per il tempo scuola scelto dalla famiglia.

Le quote di compartecipazione al costo del Servizio sono definite dalla Giunta Comunale e differenziate per utenti residenti e non residenti e per numero di utenti dello stesso nucleo familiare.

Art. 37 - Servizio di trasporto scolastico

Il Servizio di trasporto scolastico risponde alla necessità di consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico di quei bambini i cui genitori per difficoltà di ordine oggettivo non possono raggiungere la sede scolastica.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale rivolto agli utenti residenti della scuola dell'infanzia, statale e paritaria, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado statale.

E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli utenti non residenti purché lo stesso avvenga nell'ambito dei consueti tragitti scolastici all'interno del territorio comunale.

Le quote di compartecipazione al costo del servizio sono definite dalla Giunta Comunale e differenziate per tipo di utilizzo e per numero di utenti dello stesso nucleo familiare che lo utilizzano.

Art. 38 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano eventuali attività organizzate a favore di minori, quali ad esempio il pre-scuola, post scuola, infra-scuola, corsi o attività sia educative che ricreative o sportive.

Art. 39- Servizi ricreativi diurni

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico ed aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

PARTE SETTIMA

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI

Art. 40 - Ambito di intervento

Nell'ambito degli interventi rivolti alle persone anziane, alle persone disabili e ai soggetti fragili, il Comune di Dervio eroga i seguenti servizi:

- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Servizio pasti a domicilio;
- Servizio di telesoccorso;
- Trasporto urbano ed extra-urbano per persone disabili;
- Trasporto per persone anziane e soggetti fragili;
- Centro sociale anziani;
- Servizi diurni per persone con disabilità;
- Centro di Formazione Professionale Polivalente.

I servizi del precedente capoverso possono anche essere erogati tramite conferimento ad altri Enti, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della L. 328/2000.

Art. 41 – Servizio di Assistenza domiciliare anziani e/o disabili

DEFINIZIONE-FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte presso l'abitazione dell'utente ed è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

PRESTAZIONI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individualizzato, prevede i seguenti interventi:

- igiene personale totale o parziale
- mobilizzazione
- vestizione
- preparazione e somministrazione pasti
- indicazioni per l'uso di attrezzature per lavarsi, vestirsi, camminare, ecc.
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività prestate
- interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine/isolamento, quali la compagnia/conversazione, l'aiuto nel favorire le relazioni familiari, informazioni circa i servizi/associazioni presenti sul territorio
- coinvolgimento dei parenti e dei vicini nel progetto di aiuto
- accompagnamento dell'utente a visite, acquisti, ecc. (quando non è presente un supporto parentale)
- disbrigo di pratiche extra-domiciliari (spesa, farmacia, ecc.)

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

- indicazioni sulle corrette norme igienico-sanitarie da adottare
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche (con particolare riferimento agli spazi destinati a funzioni primarie: camera da letto, bagno, cucina)
- cambio e lavaggio della biancheria

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del Servizio tutti i cittadini residenti nel Comune che si trovino:

- in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per il periodo necessario;
- non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio;
- si trovino in particolari situazioni di bisogno

Possono fruire del Servizio anche le persone non residenti (temporaneamente soggiornanti nel Comune) laddove l'articolazione degli interventi a loro favore non arrechi disagi agli interventi a favore dei residenti pagando l'intera quota del servizio.

PERSONALE-ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del Servizio è di competenza del Settore Servizi Sociali, si articola e si sviluppa attraverso i suoi uffici e si avvale delle seguenti figure professionali:

- Assistente Sociale (A.S.), la cui attività consiste nell'accogliere il bisogno dell'utente, nello svolgere una valutazione della situazione per individuare bisogni e risorse, nel progettare un intervento di aiuto, nel monitorare la situazione, nel coordinamento del personale A.S.A., nel curare l'aggiornamento dei dati (anche sanitari) relativi all'utente, nell'attivare le risorse delle rete;
- Ausiliario Socio-Assistenziale (A.S.A.)/ Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) la cui attività consiste nel realizzare attivamente gli interventi concordati nel Progetto di aiuto, nel monitorare la situazione, nel riportare le proprie valutazioni/proposte negli incontri di equipe.

REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I requisiti e i criteri di valutazione per l'accesso al Servizio sono:

- 1) composizione del nucleo familiare: vengono privilegiate le richieste di persone che vivono sole o sono inserite in nuclei familiari dove i componenti non sono in grado, per diverse motivazioni (età, numero di componenti, disabilità, ecc) di offrire l'assistenza necessaria;
- 2) gravità della condizione socio-economica e psico-fisica: si privilegiano le persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie e che presentano una situazione psico-fisica grave;
- 3) fruizione di altri servizi pubblici e/o privati: si privilegiano gli utenti che non usufruiscono di altri servizi e che versano in condizioni di isolamento personale e sociale.

MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato o di un familiare o rappresentante legale, oppure a seguito di segnalazione di altri Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell'interessato, al Comune di residenza.

La fruizione del Servizio necessita in ogni caso dell'assenso scritto da parte dell'interessato o di un familiare o del rappresentante legale.

L'Assistente Sociale del Comune incontra la persona/famiglia per conoscere la situazione e valutare il bisogno e conseguentemente l'attivazione del Servizio insieme all'operatrice;

L'Assistente Sociale contatta la Cooperativa Sociale erogatrice del Servizio per verificare la possibilità di attivare il Servizio nei giorni/orari necessari;

Il Comune, in caso di accoglimento della richiesta dell'utente assume idoneo impegno di spesa a copertura dell'intervento e provvede a trasmettere alla Gestione Associata-Ambito di Bellano- la richiesta di attivazione del

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

Servizio (evidenziando la data di inizio, la durata, la tipologia di intervento, la frequenza settimanale e ogni dato utile) unitamente alla “scheda di valutazione ed erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare” compilata dall’Assistente Sociale (la trasmissione dovrà avvenire via Pec a: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it Gestione Associata)

La stessa documentazione deve essere inviata per conoscenza alla Cooperativa Sociale che gestisce il Servizio.

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del SAD sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell’utente ed in relazione al Progetto individuale; qualora le condizioni, che avevano determinato l’ammissione al servizio, siano mutate o superate, si procede alla modifica o alla sospensione delle prestazioni, in accordo con l’utente.

La durata delle prestazioni offerte al singolo utente non può, di norma, superare le due ore giornaliere, salvo casi particolari ed eccezionali per i quali si potrà elevare tale limite, secondo le seguenti modalità:

- l’utente o i familiari dell’utente presentano richiesta scritta, specificandone le motivazioni;
- l’A.S. valuterà la richiesta e se ritenuto necessario autorizzerà l’aumento di ore giornaliere per un periodo massimo comunque non superiore a 30 giorni.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell’utente, di un familiare o del Legale Rappresentante;
- ricovero definitivo presso un Istituto;
- qualora vengano meno i requisiti d’ammissione al Servizio (modifica della situazione personale/familiare, miglioramento delle condizioni di salute, ecc.);
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale addetto al Servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.);
- qualora l’utente si assenti più di tre volte nell’orario del Servizio, senza avere preventivamente avvertito l’Assistente Sociale o l’A.S.A.;
- qualora l’utente non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto e l’inutile decorso di trenta giorni.

In caso di disattivazione o sospensione del Servizio, il Comune trasmette alla Gestione Associata- Ambito di Bellano- l’apposito modulo e per conoscenza lo invia anche alla Cooperativa Sociale che effettua il Servizio.

DIRITTI E DOVERI DELL’UTENZA

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Per un miglior svolgimento del Servizio, l’utente deve attenersi a quanto segue:

- confermare mensilmente le prestazioni che gli vengono fornite, firmando su apposito modulo;
- avvertire l’Assistente Sociale nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- non richiedere al personale prestazioni fuori dall’orario di servizio, né prestazioni non previste nel piano Individualizzato di Intervento (eventuali modifiche dell’orario e/o delle prestazioni devono essere concordate preventivamente con l’Assistente Sociale);
- comunicare tempestivamente, presentando apposito certificato medico, ogni variazione riguardante l’insorgere o l’aggravarsi di patologie, la variazione della terapia farmacologia o della dieta;
- riferirsi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune per ogni eventuale comunicazione.

Eventuali reclami inerenti il servizio devono essere presentati per iscritto e indirizzati al Comune.

DIRITTI E DOVERI DELL’ASSISTENTE DOMICILIARE

L’A.S.A./O.S.S. deve attenersi a quanto segue:

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

- tenere con cura i fogli presenza, compilarli e farli firmare mensilmente all'utente;
- avvertire l'A.S. e la Cooperativa della propria assenza per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
- non svolgere prestazioni, in forma privata, presso il domicilio degli utenti in carico al servizio;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale;
- partecipare alle riunioni periodiche del Servizio, finalizzate alla programmazione ed alla verifica del lavoro svolto.
- Attenersi per ciascun utente a quanto stabilito nel Piano Individualizzato di Intervento.

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

L'utente è tenuto a contribuire al costo del Servizio.

L'Isee di riferimento per determinare la tariffa di compartecipazione al costo del Servizio, a carico dell'utente, è quello ordinario.

La tariffa massima è stabilita in € 10,00 per ogni ora di Servizio, la visita domiciliare sarà a carico del Comune.

Le persone non residenti sono tenute a pagare la tariffa massima indipendentemente dal loro Isee.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, l'Assistenza domiciliare prevede la compartecipazione dell'utente al costo del servizio è definita secondo quanto previsto dal presente regolamento, secondo il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{isee nucleo familiare} - \text{isee minimo}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{isee massimo} - \text{isee minimo})} + \text{tariffa minima}$$

Isee iniziale/minimo corrisponde a € 5.500,00

Isee finale/massimo corrisponde a € 15.500,00

In caso di Isee superiore ad € 15.500,00 l'utente dovrà corrispondere la tariffa oraria massima stabilita dalla G.C.

In caso di Isee inferiore a € 5.500,00 l'utente dovrà corrispondere la tariffa oraria minima stabilita dalla G.C.

Le modifiche successive relative alla tariffa massima e ai limite Isee iniziale e/o finale sono di competenza della Giunta Comunale.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, l'Assistenza domiciliare prevede la compartecipazione dell'utente al costo del servizio; qualora l'utente decida di non presentare ISEE accetterà di pagare la quota massima.

Art. 42 - Servizio pasti al domicilio

Il Servizio di erogazione pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino (anche non residente ma temporaneamente presente nel Comune) autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Sono destinatari del servizio i cittadini che presentano una condizione di fragilità, residenti nel Comune o temporaneamente domiciliati, che hanno necessità di soddisfacimento dei pasti giornalieri.

Il costo del pasto a domicilio è determinato dalla Giunta Comunale e prevede compartecipazione da parte dell'utente, secondo il metodo per fasce differenziate, oppure a totale carico del cittadino qualora non voglia presentare la certificazione ISEE.

La richiesta del servizio da parte di una persona non residente prevede il pagamento dell'intero costo del servizio.

Art. 43 - Servizio di telesoccorso

Il Servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Il Servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Possono accedere al Servizio di teleassistenza gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Il Servizio di telesoccorso prevede compartecipazione da parte dell'utente, secondo il metodo della progressione lineare.

Art. 44 - Trasporto extraurbano per persone disabili a scuole, centri riabilitativi, in obbligo formativo

La Provincia è l'Ente tenuto ad erogare il servizio di trasporto gratuito degli studenti frequentanti le scuole secondarie di grado superiore, così come previsto dall'art. 139 D. Lgs. n. 112/98, ai Comuni viene però chiesto di organizzare tale trasporto riconoscendo un contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Sulla base di quanto sopra esposto il Comune organizza in proprio o tramite altri soggetti servizi di trasporto extraurbano verso scuole, centri riabilitativi, centri di formazione professionale per studenti disabili fino all'assolvimento dell'obbligo istruzione – formazione, che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici o per i quali tale autonomia non sia prevista dal progetto individuale.

Il servizio di trasporto non è soggetto alla compartecipazione al costo per gli alunni disabili fino alla conclusione dell'obbligo formativo (scuola secondaria di secondo grado).

Qualora il Comune non sia nella possibilità di garantire il servizio di trasporto, lo stesso erogherà alla famiglia dell'alunno disabile un contributo proporzionale al chilometraggio effettuato, che verrà stabilito con apposito atto successivo.

Art. 45 - Trasporto urbano ed extraurbano per persone disabili adulte

Il Comune garantisce laddove possibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il servizio di trasporto per utenti disabili che si recano presso centri diurni, cooperative, oltre l'obbligo scolastico, eventualmente con la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato.

Per questo servizio è prevista una compartecipazione al costo, proporzionale al chilometraggio effettuato dal domicilio alla sede della struttura, riscontrato in base alle presenze effettive.

Il contributo per fascia chilometrica, secondo la seguente tabella, viene definito utilizzando il metodo della progressione lineare.

Fasce Km giornalieri percorsi (quattro viaggi)	Compartecipazione mensile
da 0 a 25 Km	120€
da 26 a 50 km	240€
da 51 a 80 km	360€
oltre 81 km	480€

Art. 46 - Centro diurno per anziani "La sosta"

Il Centro diurno per anziani "La sosta" è un servizio territoriale di socializzazione e di incontro, con il compito di favorire, arricchire e sviluppare le relazioni interpersonali tra gli anziani, gestito dal volontariato locale.

La molteplice varietà di iniziative, favorisce il benessere psicofisico delle persone anziane e contrasta condizioni di isolamento ed emarginazione. Per tale motivo il Comune stipula annualmente un'apposita convenzione al fine di sostenere e sviluppare tali attività.

Art. 47 - Servizi diurni per persone con disabilità

Il Centro Socio – Educativo (CSE)

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Il Centro Diurno Disabili (CDD)

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo, sanitari e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)

Il Servizio di Formazione all'Autonomia è un servizio la cui finalità è quella di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

dell'autodeterminazione;
dell'autostima;
della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Servizi sperimentali

Per rispondere a bisogni articolati e diversificati dei soggetti disabili, i Servizi territoriali per la disabilità attivano sperimentazioni e innovazioni che possono essere riassunte come segue:

- progettazioni integrate fra servizi diversi della Rete dei servizi per la disabilità che prevedono la presenza in sede o la condivisione esterna di attività fra utenti diversi (laboratori, attività espressive, motorie, sportive, ricreative, ecc.);
- progettazione di moduli integrati di intervento rivolti a piccoli gruppi che prevedono un mix di interventi socio-assistenziali - educativi di integrazione sociale, di supporto alla famiglia nei compiti di cura.

I servizi del presente articolo possono anche essere erogati tramite accordo di programma con altri Enti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della L. 328/2000.

Art. 48 - Centro di Formazione Professionale Polivalente (CFPP)

Il Centro di Formazione Professionale Polivalente offre un percorso educativo finalizzato allo sviluppo delle autonomie e delle competenze sociali di ragazzi in situazioni di difficoltà.

Il centro si articola in quattro aree:

formazione professionale su due percorsi di qualifica: operatore grafico e operatore agricolo. Si rivolge ad adolescenti e giovani che presentano difficoltà di diversa natura e che rendono necessario un progetto specifico di sostegno e accompagnamento nel percorso formativo;
educazione e formazione, per persone con disabilità medio-gravi;
orientamento: i progetti integrati si rivolgono a adolescenti e giovani inseriti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la finalità di accompagnamento e orientamento alle scelte, ovvero a persone che richiedano, per condizioni personali, un percorso di ri-orientamento e sostegno alla definizione di un progetto di inserimento o reinserimento sociale;
avviamento al lavoro: i percorsi preliminari all'inserimento lavorativo si rivolgono a adolescenti e giovani per i quali i Servizi sociali dei Comuni ritengono necessaria una fase di accompagnamento monitorato sul piano educativo e relazionale.

Inoltre il centro promuove iniziative estive di natura formativa: i progetti estivi sono rivolti ad adolescenti e giovani per i quali si ritiene opportuno sperimentare percorsi di socializzazione, pre-lavorativi, di occupazione finalizzata del tempo libero a sostegno del processo di crescita e responsabilizzazione.

Art. 49- Compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità

Il costo del servizio a carico delle famiglie, per CSE, CDD, SFA quali servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità, viene stabilito annualmente dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

La compartecipazione viene rapportata in base all'ISEE per prestazione socio-sanitaria (con riferimento al nucleo familiare ristretto) nel modo seguente:

con ISEE inferiore o pari a € 15.500,00 viene applicata la retta definita dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;
con ISEE superiore a € 15.500,00 la retta viene calcolata utilizzando il metodo della progressione lineare, considerando come ISEE finale € 38.000,00 e la retta massima definita dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

PARTE OTTAVA

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI

Art. 50 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Dervio a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Art. 51 - Campo di intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Art. 52 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune, qualora venga chiesta l'integrazione della retta, si concretizza nelle seguenti azioni:

-  informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Assistente sociale comunale, in riferimento al bisogno socio-sanitario, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico, tenuto conto di una distanza dal comune di provenienza che consenta il mantenimento dei legami sociali;
-  contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e relative Linee Guida sulle modalità di esecuzione dei controlli e secondo i criteri di seguito specificati;
-  supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
-  attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite con successivo atto di Giunta Comunale.

Art. 53 - Il contratto per l'inserimento residenziale

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Art. 54 - Contribuzione comunale

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

Le modalità di erogazione del contributo sono declinate nel protocollo operativo per l'accesso alle RSA/Strutture per Disabili che dovrà essere firmato per accettazione dal beneficiario o dal suo delegato.

La Giunta approverà con apposito atto l'istanza presentata dal richiedente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per accedere all'integrazione.

Art. 55 - Valutazione della capacità economica della persona

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario non può prescindere dall'analisi della sua situazione familiare (viva solo, conviva con familiari) e dalla sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento etc., al costo della retta.

Qualora conviva con familiari (si considerano i soli parenti e affini tenuti agli alimenti) senza reddito o con reddito inadeguato, gli stessi potranno accedere agli interventi economici previsti dal presente regolamento.

Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale relativa ai 3 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.

Verranno attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal vigente Regolamento per i Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e di Atti di Notorietà.

Art. 56 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

Il Comune di Dervio assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo inferiore o uguale a € 10.000,00

Questo criterio si applica solo agli ingressi in strutture successivi alla data di approvazione del presente regolamento.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell'utente e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 50,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

In caso di urgenza sanitaria o sociale, accertata con relazione dell'Assistente Sociale e documentazione sanitaria, possono accedere al beneficio anche soggetti proprietari di immobili in cui non sono residenti purché venga accettata dal beneficiario, o da chi presenta la domanda, la rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale sul valore dell'immobile fino a concorrenza delle spese sostenute per il pagamento della retta.

Art. 57 - Aggiornamento annuale

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda.

Alla scadenza dell'anno, l'Assistente Sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione necessaria.

Nella rivalutazione della situazione economica, il Comune dovrà ricalcolare l'ISEE ai sensi dell'Art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Art. 58 - Intervento comunale prioritario

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

a) persone sole (senza nessun familiare esistente);

b) persone con rete familiare esistente, ma fragile,

stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei "Criteri di valutazione bisogno sociale" definiti nella Tabella di cui all'allegato "A".

Art. 59 - Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente.

In tal caso il Comune di Dervio valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Dervio, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 60 - Contributo in deroga

Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili o mobili per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio, può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune, solo ed esclusivamente se

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

procede alla stipula di un contratto privatistico con terzo che si impegna, al decesso del beneficiario, a riversare al Comune la quota di contributo concessa in deroga al presente Regolamento.

In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.

Art. 61 - Interventi urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (misure di protezione).

PARTE NONA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 63- Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Art. 64 - Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Art. 65 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE AI FINI DELLA GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN UNITÀ D'OFFERTA RESIDENZIALI (ANZIANI E DISABILI).

All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le nuove richieste di contributo vengono distinte per tipologia secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

- soggetti soli;
- soggetti con rete familiare esistente, ma fragile, su valutazione del Servizio sociale. (La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali serd/cps/carcere, ecc.);
- soggetti con rete familiare abile.

Con riferimento alla rete sociale (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie: il coniuge, parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori, nonni, figli, nipoti (figli di figli), parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli, sorelle) ed affini (suoceri, nuore/generi cognati). Pertanto saranno considerati SOLI gli anziani/disabili senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini. A fronte della relazione del Servizio sociale in cui sono dettagliate le condizioni dell'utente e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati:

CRITERI	PUNTI
Soggetto senza famigliari di rete	10
Soggetto con coniuge, genitori e figli*	0
Soggetto con fratelli, nonni	6
Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (DSM, SERD, UEPE)	10
TOTALE RETE	
Invalido al 100% con accompagnamento	10
Invalido al 100%	8
Invalido dal 67 al 99%	6
TOTALE INVALIDITA'	
Alloggio con barriere architettoniche esterne	5
Alloggio con barriere architettoniche interne	10
Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici interni	10
Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato	5
TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA	
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere	10
Carico assistenziale necessario: continuata di giorno	5
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuata	2
TOTALE CARICO ASSISTENZIALE	
ISEE: da € 0 a € 3.000,00	10
ISEE: da € 3.001,00 a € 6.500,00	6
ISEE: da € 6.501,00 a € 10.000,00	2

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	5
TOTALE URGENZA	
TOTALE COMPLESSIVO	

* ad esclusione dei casi di assenza di rapporti economici ed affettivi documentati

Il totale complessivo definisce la posizione nella graduatoria finale.

ALLEGATO B – PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCESSO RSA – RSD

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO	Deve essere presentata dal richiedente il ricovero oppure dall'Amministratore di sostegno
	Se la domanda viene presentata dal richiedente il ricovero deve essere indicato un terzo delegato a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri eventuali parenti (vedi art. 66)
	L'utenza è tenuta altresì a dichiarare la propria situazione patrimoniale almeno risalente ai 3 anni prima del momento della richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguente-mente ridotto in uno stato di bisogno.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	Dopo aver fatto gli accertamenti reddituali e patrimoniali viene definito il contributo mensile del Comune; il contributo viene calcolato tenendo conto: - della retta giornaliera - della pensione mensile del ricoverato dedotti € 62,00 per spese fisse L'importo del contributo è presunto e verrà conguagliato con l'erogazione di dicembre, dopo eventuali recuperi legge 104/92 modello 730.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Il contributo verrà erogato mensilmente sul conto corrente del ricoverato o parente con delega sul conto corrente. Nessuna fattura dovrà essere intestata al Comune
CONGUAGLIO	Entro il primi dieci giorni del mese di dicembre dovrà essere inviato al Comune il prospetto del conto corrente riportante i movimenti da 01/01 a 02/12. L'ufficio procederà a dedurre dal costo complessivo del ricovero (calcolato moltiplicando la retta giornaliera per il numero di giorni di ricovero) - [REDACTED] la pensione incassata dal ricoverato nell'anno di riferimento (compreso arretrati, tredicesima, quattordicesima, rimborso IRPEF e comunque qualunque somma ricevuta nell'anno a qualunque titolo) dedotto gli € 62,00 mensili per le spese fisse - i contributi sino al momento erogati Nel caso fossero stati erogati contributi in misura maggiore a quelli necessari si sospenderà l'erogazione degli stessi sino al rientro della somma
ANNI SUCCESSIVI	Entro il mese di febbraio il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano a comunicare la retta applicata dalla RSA per il nuovo anno, l'indicatore ISEE nonché tutte le notizie patrimoniali intervenute nel corso dell'anno precedente
OBBLIGHI DEL RICOVERATO	Il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano: • a presentare tutti i documenti che sono richiesti nel presente protocollo e comunque tutti quelli che l'Amministrazione dovesse richiedere per valutare il contributo da erogare

COMUNE DI DERVIO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

	<ul style="list-style-type: none">• a comunicare ogni variazione reddituale/patrimoniale del ricoverato• a predisporre annualmente la dichiarazione dei redditi e il modello RED al fine di recuperare il 19% sulla parte sanitaria di ricovero e al fine di ottenere la liquidazione della quattordicesima.
DECESSO	Se del caso, al momento del decesso dovrà essere nominato un curatore di eredità giacente che procederà ad incassare le quote spettanti al deceduto ma al momento del decesso non ancora incassate. Di questo dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale che procederà all'incasso a detrazione dei contributi sino al momento erogati.
SALVAGUARDIA	Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio, egli può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune. In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.